COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 198 del 19/12/2020

OGGETTO: RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER, CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE E CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO FINO AL 31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica
.
All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6 **Assenti n. 0**

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig**. SALVARANI MASSIMO** nella sua qualita' di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, dall'art. 4, comma 3 lettera a), della legge 15/03/1997 n. 59 e dall'art. 3, comma 5 , del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- in particolare, la seconda parte di quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Rilevato che:

- il decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) stabilisce che viene riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici possono stipulare con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che tali convenzioni prevedano esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- dalla convenzione, pertanto, l'associazione non deve ottenere alcun profitto e dalla medesima non deve derivare alcun profitto per i volontari;

Visto che con la propria precedente Delibera di Giunta n.154 del 07/12/2018 si è dato avvio alla procedura per manifestazione di interesse alla stipula di convenzione con ODV o APS del territorio per la gestione di attività di utilità sociale periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020;

Dato atto che:

- con determina n. 778 del 10/12/2018 sono stati pubblicati gli Avvisi Pubblici, sul sito del Comune di Porto Mantovano, nella sezione Amministrazione Trasparente , "Bandi di Gara e Contratti dal 10/12/2018 al 19/12/2018;
- entro il termine fissato negli avvisi, 19/12/2018, sono pervenute le richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di utilita' sociale;
- con determina n. 883 del 20/12/2018 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di attività di utilità sociale;

Viste le convenzioni, approvate con delibera di Giunta n. 175 del 21/12/2018, tra il Comune di Porto Mantovano e le Organizzazioni di Volontariato di Porto Mantovano, relative alla gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico per il periodo dal 01/01/2019 – 31/12/2020;

Rilevato che all'art. 6 delle predette convenzioni è previsto il rinnovo per ulteriori 2 anni;

Acquisita la disponibilità con le Associazioni "Auser – Centro Solidarietà di Porto Mantovano" , "Centro Socio Ricreativo Bancole" e "Centro Sociale Anziani Soave" a continuare la collaborazione con l'Amministrazione Comunale per l'espletamento delle attività di cui trattasi;

Copia informatica per consultazione

Ritenuto opportuno, viste le richieste pervenute dai cittadini, valorizzare le attività di gestione del servizio di "Accompagnamento sociale" di cui all'art. 1 delle convenzioni in atto, integrando il diritto alla mobilità non solo a favore di persone anziane deambulanti con priorità riservata a quelli con età pari o superiori ai sessantacinque anni ma anche ad adulti e minori che vivono in condizioni di disagio sociale o privi di una rete familiare adeguata, presso presidi ospedalieri, ambulatori, attività riabilitative, e presso la propria sede di lavoro;

Ritenuto quindi di procedere al rinnovo delle suddette convenzioni per gli anni 2021-2022, al fine di dare continuità al servizio di cui trattasi, che costituisce da un lato una chiara manifestazione del valore e della funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo e dall'altro un importante strumento per lo svolgimento di attività di carattere sociale e civile anche in relazione all'emergenza sanitaria in atto, nonché iniziativa rientrante nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della collettività, pur trattandosi di attività complementare e non sostitutiva dei servizi di competenza dell'Amministrazione Comunale nel settore sociale, nell'ambito dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'articolo 118 della Costituzione;

DELIBERA

1. **Di rinnovare** per i motivi indicati in premessa, gli schemi di convenzione composti da 12 articoli ciascuna, con le Organizzazioni di Volontariato di Porto Mantovano:
   - "Auser – Centro Solidarietà di Porto Mantovano" ,
   - "Centro Socio Ricreativo Bancole" ,
   - "Centro Sociale Anziani Soave"

   relative alla gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico Periodo 01/01/2021 – 31/12/2022, che allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2. **Di valorizzare** le attività di gestione del servizio di "Accompagnamento sociale" di cui all'art. 1 delle convenzioni in atto, integrando il diritto alla mobilità non solo a favore di persone anziane deambulanti con priorità riservata a quelli con età pari o superiori ai sessantacinque anni ma anche a favore di adulti e minori che vivono in condizioni di disagio sociale o privi di una rete familiare adeguata, presso presidi ospedalieri, ambulatori, attività riabilitative, e presso la propria sede di lavoro;

3. **Di dare atto** che:

- le convenzioni allegate avranno decorrenza dal 01/01/2021 e termine al 31/12/2022;
- per l'espletamento delle attività oggetto delle convenzioni è previsto il riconoscimento all'organizzazione o associazione di un rimborso spese per un importo annuo stimato in:
  1. € 15.000,00 - Associazione CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE;
  2. € 15.000,00 - Associazione CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE;
  3. € 11.000,00 - Associazione AUSER INSIEME CENTRO DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS;

  con imputazione di quota parte riferita all'anno 2021 sul capitolo 120460230 "Contributi per attività sociali" ed imputazione della quota riferita all'anno 2022 ad analogo capitolo, dei bilan ci di previsione di competenza di tali esercizi;

2. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Servizi Sociali per adottare tutti i provvedimenti

Copia informatica per consultazione

conseguenti e necessari per la sottoscrizione delle convenzioni in parola con le Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale di Porto Mantovano;

1.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco	IL Segretario Generale
SALVARANI MASSIMO	MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER INSIEME CENTRO DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS" PER LA GESTIONE DI DI ATTIVITÀ DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO

L'anno duemilaventi addì ……..del mese di …….. in Porto Mantovano presso la sede Comunale

Tra

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali Anna Puttini

E

l'Associazione denominata "Auser Insieme Centro di Solidarietà Sociale Onlus" di seguito denominata Associazione, codice fiscale 93028400203, rappresentata dalla Sig.ra Bruna Ferrarini nata a Mantova il 15/03/1964 in qualità di legale rappresentante della Associazione con sede legale in Porto Mantovano, Via Gramsci 1, costituita in data 01/01/2002 iscritta nel Registro Regionale (o Provinciale di Mantova) delle Associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" in data 13/05/2011 con decreto n°90, nell'apposita sezione F per le APS);

premesso

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

Copia informatica per consultazione

- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07/12/2018 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determina n. 778 del 10/12/2018 si sono pubblicati gli avvisi sul sito del Comune di Porto Mantovano, nella sezione trasparente "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti";
- che con atto del responsabile del Servizio n. 883 del 20/12/2018 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. 175 del 21/12/2018;
- che con delibera n. del si è rinnovata la presente convenzione dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata AUSER INSIEME CENTRO DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS , iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di "Accompagnamento sociale" rivolto a persone anziane deambulanti con priorità riservata a quelli con età pari o superiori ai sessantacinque anni , residenti nel Comune di Porto Mantovano, che necessitano di accompagnamento per accedere a servizi sanitari (visite mediche specialistiche nonché esami diagnostici, cicli terapici o cicli di terapia riabilitativa), residenze sanitarie assistenziali (case di

Copia informatica per consultazione

riposo), centri diurni etc., ma anche a favore di adulti e minori che vivono in condizioni di disagio sociale o privi di una rete familiare adeguata, presso presidi ospedalieri, ambulatori, attività riabilitative, e presso la propria sede di lavoro;

Il servizio di accompagnamento può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, secondo le esigenze e la destinazione. Il servizio dovrà essere effettuati nelle fasce orarie concordate con l'Ufficio Segreteria dei Servizi Sociali del Comune.
I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale saranno messi a disposizione o dall'Amministrazione Comunale o, se in possesso, dall'Associazione di Volontariato.
Altri servizi di utilità sociale si intendono quei servizi ricreativi e attività d'integrazione e socializzazione rivolti agli anziani residenti nel Comune di Porto Mantovano, che saranno stabiliti solo di comune accordo tra Amministrazione e Centro Sociale di volontariato.

ART. 2
FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.
L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità', trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3
IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:
a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, cosi come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

- Qualora dovessero sorgere necessità di accompagnamenti/trasporto di utenti disabili presso centri diurni o centri socio-educativi l'Associazione si impegna ad eseguire il servizio previa intese con l'Amministrazione Comunale.

Copia informatica per consultazione

ART. 4

IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
- mettere a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione autovettura comunale in stato di efficienza e coperta dalle assicurazioni previste dalla legge;
- a sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

ART. 5

RIMBORSI

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di € 11.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).
Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);
- spese vive sostenute dall'Associazione per le attività ricreative del Centro comprensive anche dell'acquisto/ noleggio di beni /servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione per la buona riuscita delle attività ricreative;

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.
La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

ART. 6

DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

Copia informatica per consultazione

ART. 7

CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.
L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

ART.8
RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART.9

RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
Inoltre il Comune può risolvere la presente:
· qualora l'Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
· qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune**.**
La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune**.**

ART.10

CONTROVERSIE

Copia informatica per consultazione

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.11
RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.12
SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).
Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

Il Responsabile del Settore
Anna Katia Puttini

_____

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente

_____

Copia informatica per consultazione

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE" PER LA GESTIONE DI
DI ATTIVITÀ DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO

L'anno duemilaventi addì ……del mese di …… in Porto Mantovano presso la sede Comunale

Tra

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali Anna Puttini

E

l'Associazione di Promozione Sociale "Centro Socio ricreativo di Bancole" socia del circuito ANCESCAO di seguito denominata Associazione- codice fiscale 93028400203, rappresentata dal Sig. Roberto Benazzi nato a San Giorgio il 17/04/1946 in qualità di legale rappresentante della APS con sede legale in Porto Mantovano, Via Montessori 20, costituita in data 01/01/1986 iscritta nel Registro Regionale (o Provinciale di Mantova) delle Associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" in data 20/04/2009 con decreto n°53;

premesso

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Copia informatica per consultazione

- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07/12/2018 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determina n. 778 del 10/12/2018 si sono pubblicati gli avvisi sul sito del Comune di Porto Mantovano, nella sezione trasparente "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti";
- che con atto del responsabile del Servizio n. 883 del 20/12/2018 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. 175 del 21/12/2018;
- che con delibera n. del si è rinnovata la presente convenzione dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata "Centro Socio ricreativo di Bancole", iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di "Accompagnamento sociale". I volontari dell'Associazione saranno impegnati nell'attività di trasporto protetto di adulti portatori di handicap, residenti nel

Copia informatica per consultazione

territorio di Bancole, Sant'Antonio, Montata Carra e Spinosa dal loro domicilio al Centro Socio Educativo di Roverbella (MN) e al Centro Socio Educativo "2 puntozero" di Porto Mantovano e viceversa, ma anche a favore di adulti e minori che vivono in condizioni di disagio sociale o privi di una rete familiare adeguata, presso presidi ospedalieri, ambulatori, attività riabilitative, e presso la propria sede di lavoro;
I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale saranno messi a disposizione o dall'Amministrazione Comunale o, se in possesso, dall'Associazione di Volontariato.
Altri servizi di utilità sociale si intendono quei servizi ricreativi e attività d'integrazione e socializzazione rivolti agli anziani residenti nel Comune di Porto Mantovano, che saranno stabiliti solo di comune accordo tra Amministrazione e Centro Sociale di volontariato.

ART. 2

FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.
L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità', trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3

IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:
a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, cosi come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;
Qualora dovessero sorgere necessità di accompagnamenti/trasporto di utenti disabili presso centri diurni o centri socio-educativi l'Associazione si impegna ad eseguire il servizio previa intese con l'Amministrazione Comunale.

ART. 4

Copia informatica per consultazione

IMPEGNO DEL COMUNE

- Il Comune si impegna a:
- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
- sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

ART. 5

RIMBORSI

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di € 15.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).
Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);
- spese vive sostenute dall'Associazione per le attività ricreative del Centro comprensive anche dell'acquisto/ noleggio di beni /servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione per la buona riuscita delle attività ricreative;

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.
La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

ART. 6

DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

ART. 7

Copia informatica per consultazione

CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.
L'Associazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8
RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART.9

RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
Inoltre il Comune può risolvere la presente:
· qualora l'Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
· qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune**.**
La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune**.**

ART.10

CONTROVERSIE

Copia informatica per consultazione

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.11
RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.12
SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).
Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

Il Responsabile del Settore
Anna Katia Puttini

_____

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente

_____

Copia informatica per consultazione

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE" PER LA GESTIONE DI
DI ATTIVITÀ DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO

L'anno duemilaventi addì del mese di in Porto Mantovano presso la sede Comunale

Tra

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali Anna Puttini

E

l'Associazione "Centro Sociale Anziani Soave" aderente ad Ancescao di seguito denominata Associazione codice fiscale 93022170208, rappresentata dal Sig. Previdi Roberto, nato a Porto Mantovano il 07/04/1956 in qualità di legale rappresentante della APS con sede legale in Porto Mantovano, Via Martiri della Libertà 97, iscritta nel Registro Regionale (o Provinciale di Mantova.) delle Associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" in data 03/11/2008 con decreto n°37, nell'apposita sezione F per le APS

premesso

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

Copia informatica per consultazione

- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07/12/2018 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determina n. 778 del 10/12/2018 si sono pubblicati gli avvisi sul sito del Comune di Porto Mantovano, nella sezione trasparente "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti";
- che con atto del responsabile del Servizio n. 883 del 20/12/2018 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. 175 del 21/12/2018;
- che con delibera n. del si è rinnovata la presente convenzione dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE, iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di "Accompagnamento sociale". I volontari dell'Associazione saranno impegnati nell'attività di trasporto protetto di residenti nella località di Soave:

a) adulti disabili dal loro domicilio al Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) di Roverbella (MN);

Copia informatica per consultazione

b) anziani inabili verso Istituti geriatrici, luoghi di cura e riabilitazione
ma anche a favore di adulti e minori che vivono in condizioni di disagio sociale o privi di una rete familiare adeguata, presso presidi ospedalieri, ambulatori, attività riabilitative, e presso la propria sede di lavoro;

I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale saranno messi a disposizione o dall'Amministrazione Comunale o, se in possesso, dall'Associazione di Volontariato.
Altri servizi di utilità sociale si intendono quei servizi ricreativi e attività d'integrazione e socializzazione rivolti agli anziani residenti nel Comune di Porto Mantovano, che saranno stabiliti solo di comune accordo tra Amministrazione e Centro Sociale di volontariato.

ART. 2

FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.
L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità', trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3

IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:
a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, cosi come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;
Qualora dovessero sorgere necessità di accompagnamenti/trasporto di utenti disabili presso centri diurni o centri socio-educativi l'Associazione si impegna ad eseguire il servizio previa intese con l'Amministrazione Comunale.

ART. 4

Copia informatica per consultazione

IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
- mettere a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione autovettura comunale in stato di efficienza e coperta dalle assicurazioni previste dalla legge;
- a sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

ART. 5

RIMBORSI

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di € 15.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);
- spese vive sostenute dall'Associazione per le attività ricreative del Centro comprensive anche dell'acquisto/ noleggio di beni /servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione per la buona riuscita delle attività;

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

ART. 6
DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2022;

ART. 7
CONTROLLI

Copia informatica per consultazione

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.
L'Associazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8
RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART.9
RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
Inoltre il Comune può risolvere la presente:
· qualora l'Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
· qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune**.**
La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune**.**

ART.10
CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.11

Copia informatica per consultazione

RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.12
SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).
Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

Il Responsabile del Settore
Anna Katia Puttini

_____

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente

_____

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: **RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER, CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE E CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO FINO AL 31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 18/12/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: **RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER, CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE E CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO FINO AL 31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 18/12/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 198 del 19/12/2020

Oggetto: RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER, CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE E CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO FINO AL 31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **22/12/2020** e sino al **06/01/2021** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano lì, 22/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 198 del 19/12/2020

Oggetto: RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER, CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE E CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO FINO AL 31/12/2022. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **22/12/2020** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **02/01/2021**

Porto Mantovano li, 12/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione